



GAL Presolana e Laghi Bergamaschi Soc.Coop.

Sede legale: Via Del Cantiere n. 2 - 24065 Lovere (BG)

Sede operativa: Via Dante n. 1- 24023 Clusone (BG)

Via Don L. Zinetti e n. 1- 24060 Casazza (BG)

Codice Fiscale e P. IVA n. 04173870165

Tel . 342/7090646

PEC: galvalleserianaelaghi@legalmail.it

E-MAIL: info@galpresolaghi.it

DETERMINA N. 04 DEL 06/03/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA AZIENDALE TRIENNALE - CUP E99F24000100009 - CIG B5EDD74F0D

Il Responsabile del procedimento

Visto il decreto legislativo 36/2023 del 31 marzo 2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione di responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Veronica Fanchini;

Visto il regolamento per l'acquisto di beni e servizi adottato in data 20/12/2023, contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visti il verbale del Consiglio di amministrazione n. 150 del 07/01/2025 e la conseguente delibera n.03 dello stesso giorno che delega al RUP l'assunzione dell'impegno di spesa per anni 3 relativo al servizio gestione di sorveglianza sanitaria per il G.A.L. Presolana e Laghi Bergamaschi, relative visite mediche specialistiche di medicina del lavoro e visitotest ai dipendenti;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una

notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: COMMERCIO;

Vista la richiesta di offerta inviata via mail in data 31 gennaio 2025 ai seguenti operatori economici:

Operatore economico
Servizi Sanitari alle aziende s.r.l. di Clusone (BG)
Centro Medico Polispecialistico s.r.l. di Lovere (BG)
EL.BE srl di Vertova (BG)

Visti i seguenti preventivi:

- Servizi Sanitari alle Aziende s.r.l. PR. 30 DEL 03/02/2025 pari ad € 500,00 + I.V.A comprensivo delle prestazioni ai dipendenti;
- EL.BE. s.r.l. PR. 32 del 04/02/2025 pari ad € 572,00 + I.V.A comprensivo delle prestazioni ai dipendenti;
- Centro Medico Polispecialistico PR. 33 del 04/02/2025 pari ad € 540,00 + I.V.A comprensivo delle prestazioni ai dipendenti;

Considerato che la migliore offerta sia per prezzo che per completezza risulta essere quella di *Servizi Sanitari alle aziende s.r.l.* di Clusone (BG);

Acquisito il prot. n. 57 del 06/03/2025 il preventivo di spesa n. 1 del 28/02/2025 per 500,00€ più I.V.A. annuo;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Servizi Sanitari alle aziende s.r.l. con sede legale in Clusone (BG) (P.I.V.A.: 03371140165) le attività in parola per un arco temporale di 3 anni per un importo di € 1.500,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di 1.632,00€ in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo si può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Ricordato che il servizio di cui trattasi è eseguibile mediante affidamento diretto, ai sensi e, per gli effetti, dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

Visto il D.lgs. 36/2023 del 31 marzo 2023, e rilevato che, per quanto concerne i contratti fino alla soglia prevista di euro 140.000,00, è mantenuta la possibilità di procedere "mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici";

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione

del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Considerato che il GAL, nell'ambito dell'affidamento diretto, può procedere all'acquisizione del servizio in oggetto tramite un unico atto che trasfonde la delibera a contrarre e la deliberazione di aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Determina

1. di approvare la spesa di 1.500,00€ + I.V.A., impegnando l'importo complessivo di 1.632,00€ per anni 3 a favore di Servizi Sanitari alle aziende s.r.l. di Clusone (BG), P.I.V.A.: 03371140165, per il servizio di sorveglianza sanitaria aziendale per il G.A.L. Presolana e Laghi Bergamaschi e per le visite mediche e Vision Test per i propri dipendenti;
2. di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva, DURC REGOLARE Prot. INAIL 46992341 con scadenza in data 08/04/2025;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta/Società affidataria della fornitura/servizio/lavoro, equivalendo il presente contatto a scambio di lettere commerciali a valenza conclusiva di formalizzazione della commessa, secondo il disposto di cui all'art. 32 co. 14 del codice applicabile per il caso di specie;
5. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
7. di dare atto che, ai fini del presente procedimento, si è provveduto ad acquisire il previsto codice CIG, per la fattispecie della micro-contrattualistica, nei termini, di cui alla scheda relativa, in atti depositata, e inerente, in particolare, il codice **CIG: B5EDD74F0D**;
8. di dare, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo e all'indicazione in fattura del **CUP: E99F24000100009 – CIG: B5EDD74F0D**;

9. di dare, infine, atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet del GAL, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e di quanto, altresì, disposto all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
10. di disporre la comunicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1 del D.lgs. 36/2023, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Veronica Fanchini)

